



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore Politiche Attive del lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO per la “Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 relative ad edifici di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento siti nel Comune di Agrigento e nel Comune di Sciacca. (Avviso per l’assegnazione di contributi a regia regionale pubblicato in GURS n.31 del 28/07/2017)

CUP: B42H17000710002; B42H17000720002; B42H17000730002; B82H17000820002; B82H17000780002; B82H17000790002; B82H17000800002; B82H17000810002

CIG:

(Art. 1)

(Oggetto del Servizio)

Il servizio è finalizzato alla valutazione della sicurezza nelle scuole di competenze del Libero Consorzio Comunale di Agrigento così come definita dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” emanate con DM 17.01.2018, pubblicate GU n.42 del 20/02/2018, comprensiva dell’esecuzione di campagne d’indagine diagnostiche delle strutture, delle indagini geologiche geotecniche, delle modellazioni numeriche, delle analisi strutturali, dell’individuazione e del dimensionamento di massima degli eventuali interventi di adeguamento.

Gli immobili oggetto delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, previste dall’O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003, sono quelli indicati nel seguente elenco:

	Istituto Scolastico	CODICE ARES	INDIRIZZO	CUP
1	I.T.G. Brunelleschi ed I.P.S.A.A.R. N. Gallo	0840010547	via Quartararo Pittore n.5, Agrigento	B42H17000710002
2	I.P.S.S.A.R.N. Gallo (Auditorium)	0840010661	via Quartararo Pittore n.7, Agrigento	B42H17000720002
3	I.T.G. Brunelleschi (Palestra)	0840010667	via Quartararo Pittore n.3, Agrigento	B42H17000730002
4	I.I.S.S. A. Miraglia (Aule e Palestra)	0840411636	corso Miraglia, 13 Sciacca	B82H17000780002
5	I.I.S.S. A. Miraglia (Laboratori)	0840411025	corso Miraglia, 13 Sciacca	B82H17000790002
6	Istituto d’Arte Bonachia (palestra)	0840411628	via De Gasperi, 14 Sciacca	B82H17000800002
7	Istituto d'Arte Bonachia	0840411629	via De Gasperi, 14 Sciacca	B82H17000810002
8	Istituto Alberghiero Molinari	0840411781	Frazione Tonnara s.n.c. Sciacca	B82H17000820002

(Art.2)
(Norme di riferimento)

Il Servizio è subordinato alle condizioni del presente capitolato per l'acquisizione del servizio che il Soggetto svolgerà secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

Il Soggetto incaricato del Servizio resta altresì obbligato alla osservanza delle norme di cui al Codice degli Appalti D. Lgs n.50/2016 e D.P.R. n.207/2010 così come recepiti nella Regione Siciliana.

Nella redazione ed attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, con particolare riferimento a quelle previste dal:

- O.P.C.M. 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- DDG 28 dicembre 2005 "Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo".
- Decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni"
- D.M. delle infrastrutture e dei trasporti n.65 del 07-03-2017
- D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni"
- Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019 n.7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 che sostituisce la precedente Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009
- Decreto n. 49 del 7 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

(Art. 3)
(Modalità tecniche di espletamento dell'incarico)

L'incarico verrà svolto secondo il D.D.G. n. 1372 del 28/12/2005 recante gli **"Indirizzi Regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo"**, formulati dalla Regione Siciliana- Presidenza – Dipartimento di Protezione Civile e verrà svolto in due fasi con l'espletamento delle seguenti prestazioni:

Fase a) Redazione della Perizia tecnica esecutiva:

La perizia tecnica esecutiva individuerà l'organismo strutturale e compiutamente le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, comprendendo in particolare :

- **la relazione descrittiva** dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, per la redazione dell'eventuale progetto simulato dell'opera e per la conseguente definizione dei dettagli esecutivi esistenti;
- **il capitolato esecutivo delle campagne di indagini diagnostiche** necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche dei terreni di fondazione, le modellazioni strutturali e la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intende adottare per la definizione delle curve di capacità globale forza–spostamento, nonché la conseguente definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite definiti dalle Norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese.

Nella perizia dovranno essere descritte tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni sismiche di progetto previste dalla normativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella redazione della Perizia tecnica esecutiva dovranno essere sviluppati, ove pertinenti, tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/2010 artt. da 33 a 43 a meno di quelli non strettamente necessari in dipendenza della tipologia delle verifiche tecniche da realizzare.

Inoltre, ogni tipo di rilievo (fondazioni, strutture, quadro fessurativo, ecc.) sarà effettuato sia in forma grafica che fotografica, quindi dovrà, ad esempio, essere prodotto il rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo.

Fase b) Attuazione delle Verifiche Tecniche di sicurezza sismica e redazione della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio:

In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella perizia tecnica esecutiva, per il concordamento delle modalità e delle tempistiche della campagna di indagini diagnostiche strutturali le verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere attuate dal Soggetto incaricato del Servizio o suoi rappresentanti muniti di apposita delega previo raccordo con l'ufficio tecnico dell'Ente.

La fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovrà proseguire, a seguito dell'acquisizione degli atti e documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine (presso gli uffici del Genio Civile, del comune ove è ubicato l'edificio o altri uffici di competenza), con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla citata campagna di diagnostica strutturale cui dovranno seguire la fase di analisi e studio a cura del professionista abilitato, previste nella perizia esecutiva.

L'indisponibilità di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o documentazioni messe a disposizione da parte del Committente non potrà in ogni caso costituire motivo per il Soggetto incaricato del Servizio di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente pattuito, restando comunque a carico del Soggetto incaricato del Servizio stesso il reperimento, anche presso i Pubblici Uffici, della documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in apposita documentazione consuntiva, sottoscritta dal Professionista Abilitato, comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico cui è soggetto il manufatto oggetto di verifica e compendiate nel formato previsto dal DDG 28 dicembre 2005, mediante la redazione delle allegate schede di livello 1 e 2, da effettuarsi in conformità delle norme tecniche statali di cui al D.M. 17 gennaio 2018 con un livello di conoscenza minimo LC2.

Sulla base delle risultanze relative alla fase attuativa delle verifiche effettuate, il Soggetto incaricato del Servizio dovrà individuare ed analizzare le possibili soluzioni progettuali alternative tenendo conto del miglior rapporto costi benefici, nonché le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche da realizzare che devono essere dettagliatamente descritte e le relative stime economiche.

Il Soggetto incaricato del Servizio dovrà altresì redigere il certificato di idoneità strutturale, a firma del professionista abilitato, attestante le condizioni di stabilità e di agibilità strutturale dell'edificio che ospita il complesso scolastico, con riguardo alla normativa vigente all'epoca di costruzione ed alla sua destinazione d'uso.

(Art. 4)

(Modalità di espletamento delle campagne di indagine e prove)

E' facoltà al **Soggetto incaricato del Servizio** di avvalersi del subappalto secondo quanto

previsto dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016 per le attività di esecuzione dei saggi, dei prelievi, delle relative analisi corredate dai certificati di prova e per le attività geologiche, geognostiche e geotecniche.

Non sono subappaltabili ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.L. 50/2016 le attività di competenza del geologo ivi inclusa la relazione geologica che il soggetto incaricato del servizio ritenesse utile ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza, in tal caso è necessaria la presenza di un Geologo iscritto all'Ordine fin dalla presentazione dell'offerta.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Soggetto incaricato del Servizio nella fase di predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati.

Ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs n.50/2016, la redazione della relazione geologica non può essere oggetto di subappalto e pertanto dovrà essere sottoscritta da un geologo regolarmente iscritto all'albo professionale di appartenenza e indicato dal soggetto incaricato del Servizio in fase di offerta.

(Art. 5)

(Raccordo con gli Organi dell'Amministrazione proprietaria)

Il Soggetto incaricato del Servizio, nella predisposizione delle perizie tecniche esecutiva e consuntiva e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione attraverso il Responsabile del Procedimento (art.3 Fase a) e Faseb)).

Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura scolastica per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Soggetto incaricato del Servizio .

Il Soggetto incaricato del Servizio è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche e le integrazioni necessarie per il rispetto delle norme integrative e sostitutive previste dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Il Soggetto incaricato del Servizio sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, ad introdurre durante la fase attuativa le necessarie modifiche operative determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione della perizia tecnica esecutiva.

(Art.6)

(Tempi e modalità di consegna dei risultati delle verifiche - Penali)

Il Soggetto incaricato del Servizio è tenuto a presentare all'Amministrazione la perizia tecnica di cui al punto **fase a)** dell'articolo 3, in n.2 copie e produrre una copia su supporto informatico (editabile e non editabile) di ciascun elaborato, entro **giorni 90** dalla data di sottoscrizione della presente convenzione .

Nel caso in cui, per motivi non riconducibili al Soggetto incaricato del Servizio, non si possa procedere alla redazione della perizia di cui alla Fase a), l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'incarico.

Qualora, per motivi non riconducibili al Soggetto incaricato del Servizio, non si possa procedere allo svolgimento delle prestazioni di cui alla Fase b), l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'incarico riconoscendo al Soggetto incaricato del Servizio un rimborso forfettario di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).).

Il Soggetto incaricato del Servizio è tenuto altresì a presentare all'Amministrazione la perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico di cui al **fase b)** dell'articolo 3, in n.2 copie e produrre una copia su supporto informatico, editabile e non editabile di ciascun

elaborato, entro **giorni 90** dalla data in cui il R.P. autorizza lo svolgimento delle prestazioni previste nella **fase b)**, fatte salve eventuali proroghe.

Il Soggetto incaricato del Servizio dovrà inoltre trasmettere all'Ente:

- **Scheda di rilevamento L1 o L2 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e ss.mm.ii**, come recepite con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n.1372 del 28 dicembre 2005 e successivamente modificata con Decreto dello stesso Dipartimento n. 455 del 3 giugno 2009. La scelta tra il livello 1 ed il livello 2 dovrà essere effettuata dal professionista incaricato in conformità di quanto stabilito dalle norme tecniche statali di cui al D.M. 17 gennaio 2018 con un livello di conoscenza minimo LC2, dei diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e della regolarità della struttura oggetto di verifica. In ogni caso le suddette verifiche dovranno consentire al professionista incaricato di sottoscrivere l'asseverazione di cui all'allegato B del D.M. 65 del 07-03-2017;

- **Dichiarazione del professionista, ai sensi dell'allegato B del D.M. 65 del 07-03-2017** con la quale, sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate, venga asseverata la "Classe del Rischio Sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. "Metodo Convenzionale" dettagliato al par. 2.1 delle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ss.mm.ii.;

Qualora la presentazione degli elaborati previsti venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale dello **0,1%** per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Soggetto incaricato del Servizio inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

(Art. 7)

(Costo del Servizio)

L'importo del corrispettivo relativo alle **verifiche tecniche di sicurezza sismica**, individuato sulla base del punto 3.4 dell'Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 pubblicato in GURS n.31 del 28/07/2017, è stato stimato utilizzando l'OPCM n.3362/2004, come costo convenzionale comprensivo delle indagini, spese e quant'altro necessario..

Detto importo è di € 220.000,00, da assoggettare al ribasso d'asta offerto oneri contributivi e/o previdenziali inclusi oltre IVA

L'importo indicato, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e di indagini geofisiche e geotecniche, prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, **nonché i ripristini degli scassi, scavi e quant'altro necessario per dare la prestazione perfettamente compiuta**), delle spese relative al geologo, di contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico e quindi nessuna esclusa. **Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente a qualunque titolo** per le prestazioni professionali di cui al presente incarico. Si specifica che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati; i relativi oneri economici saranno ricompresi nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche indicata nel secondo capoverso del presente articolo.

Il Soggetto incaricato del Servizio dovrà altresì redigere il certificato di idoneità strutturale, a firma del professionista abilitato, attestante le condizioni di stabilità e di agibilità strutturale

dell'edificio che ospita il complesso scolastico, con riguardo alla normativa vigente all'epoca di costruzione ed alla sua destinazione d'uso.

(Art. 8)

(Altre condizioni disciplinanti il servizio - Obblighi delle parti)

L'Ente si impegna a:

- fornire al Soggetto incaricato del Servizio, le planimetrie dei vari piani dei fabbricati oggetto di verifica sismica, pertanto la mancata consegna di ulteriore documentazione non potrà costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.
- fornire al Soggetto incaricato del Servizio ogni necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa propedeutica all'esecuzione dei saggi e delle indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, nelle localizzazioni e modalità dal professionista stesso determinate;

Il Soggetto incaricato del Servizio si impegna e si obbliga a:

- acquisire l'eventuale necessario parere della soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici ed artistici, ove occorra;
- eseguire, ed eventualmente estrarne copia, tutte le ricerche relative all'acquisizione della documentazione di cui all'art.3;
- eseguire tutte le operazioni propedeutiche alla campagna di indagini quali l'individuazione di sottoservizi previo reperimento di idonea documentazione presso gli enti eroganti e non, al fine di evitare eventuali danneggiamenti di cui comunque il professionista rimane l'unico responsabile;
- eseguire le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori ufficiali o in possesso della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., compresi gli oneri relativi alla mano d'opera e mezzi necessari;
- partecipare a riunioni convocate presso gli uffici dell'Ente ovvero dell'istituto scolastico oggetto di verifica;
- eseguire la campagna di prove distruttive e non sui fabbricati, la campagna geologica-geotecnica e quant'altro necessario all'espletamento dell'incarico de quo;
- provvedere al ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate da saggi e/o indagini;
- produrre un proprio Documento di Valutazione dei Rischi conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo alle attività specifiche connesse con le lavorazioni dell'appalto di servizi;
- eseguire tutte le opere provvisorie atte a garantire la sicurezza degli operatori, dei visitatori e del personale operante all'interno della scuola, assumendosi in modo esclusivo tutte le responsabilità civili e penali conseguenti l'espletamento delle necessarie prove;
- eseguire le prove senza arrecare disturbi agli operatori scolastici ed agli utenti;

E' da precisare ulteriormente che il Soggetto incaricato del Servizio si obbliga ad inserire negli elaborati, a modificare gli stessi, ad eseguire ulteriori ed integrative prove che il Direttore dell'Esecuzione dovesse richiedere.

Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche in favore del Soggetto incaricato del Servizio, l'Ente è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede e degli elaborati.

(Art. 9)

(Proprietà dei risultati)

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a dare

mandato per la progettazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica e riservandosi la possibilità di avvalersi del Soggetto incaricato del Servizio anche al fine di individuare tipologie e modalità di esecuzione degli interventi strutturali necessari per ridurre la vulnerabilità sismica dell'opera.

(Art. 10)

(Liquidazione - Tracciabilità flussi finanziari - Fatturazione elettronica -
Verifica contributi previdenziali ed assicurativi)

La liquidazione del Costo del Servizio spettante al Soggetto incaricato del Servizio avverrà su presentazione all'Amministrazione committente delle fatture e dei giustificativi di spesa, distinti per ogni edificio scolastico oggetto di indagine del rischio sismico con riportato il codice CUP e CIG per l'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, previa acquisizione di idonea documentazione di regolarità contributiva e/o previdenziale.

Al Soggetto incaricato del Servizio ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D. Lgs n.50/2016 verrà riconosciuta l'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, la cui erogazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.

Verrà disposto un pagamento intermedio, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, adeguatamente giustificate, fino a un massimo del 90% dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata attestante la spesa da parte del competente Assessorato Regionale. Il saldo dell'importo contrattuale verrà disposto previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale, della documentazione attestante la spesa e dell'avvenuta effettuazione del servizio affidato da parte del competente Assessorato Regionale.

Il Soggetto incaricato del Servizio, ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato.

Il Soggetto incaricato del Servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge.

Il Soggetto incaricato del Servizio, secondo le indicazioni della stazione appaltante, si impegna a fornire tutte le notizie utili per provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE.

Il Soggetto incaricato del Servizio, ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all'inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), forniti a cura del Direttore dell'esecuzione all'atto della stipula del contratto. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e dell'art. 2 del Decreto MEF del 23/01/2015.

I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.